



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Berna, 26 giugno 2024

Ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV)

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Legge federale sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (LPMFV)

Il 30 settembre 2022 il Parlamento ha adottato la legge federale sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (LPMFV). La nuova legge federale ha lo scopo di proteggere i minorenni dai contenuti mediatici di film e videogiochi che potrebbero nuocere al loro sviluppo, in particolare da rappresentazioni di violenza, sesso e scene minacciose. Tutti i cinema, i venditori al dettaglio (anche online) e i servizi su richiesta in Svizzera saranno tenuti a indicare l'età minima richiesta e a svolgere controlli dell'età. Anche i fornitori di servizi di piattaforma avranno obblighi da rispettare.

La legge mira in primo luogo a far sì che i genitori e le persone di riferimento abbiano a disposizione le informazioni necessarie per poter assumere la propria responsabilità per quanto riguarda il consumo di film e videogiochi adeguati all'età da parte dei loro figli. Al contempo, intende garantire che i fornitori di film e videogiochi diventino corresponsabili per la protezione dei minori. In futuro varranno le stesse regole per tutti i fornitori di film e videogiochi, a prescindere dal canale di diffusione, in tutta la Svizzera. La prevista coregolamentazione, in base alla quale saranno i settori stessi a elaborare le disposizioni in materia di protezione dei minori, creerà certezza giuridica, poiché le disposizioni concernenti l'indicazione dell'età minima e i controlli dell'età saranno rese obbligatorie per tutti gli operatori in Svizzera mediante una dichiarazione del loro carattere vincolante da parte del Consiglio federale. Il coinvolgimento dello Stato permetterà di garantire il rispetto di standard minimi per la protezione dei minori e una regolamentazione sussidiaria in caso di fallimento degli operatori del settore. La competenza per la protezione dei minori sarà dunque ripartita tra i tre livelli (Confederazione, Cantoni e settori); lo stesso varrà per la vigilanza e l'assunzione delle spese.

Il referendum contro la legge non è riuscito, dato che il numero di firme valide raccolte è stato inferiore alla metà delle 50 000 unità prescritte dalla Costituzione.

In vista dell'entrata in vigore della nuova legge occorre ancora precisare alcune disposizioni a livello di ordinanza.

1.2 Scopo dell'ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV)

Con la presente ordinanza vengono emanate le disposizioni d'esecuzione necessarie per l'attuazione della legge. Vanno precisate le disposizioni della LPMFV concernenti:

- il controllo dell'età e il sistema di controllo parentale per i servizi su richiesta (art. 8);
- la rappresentatività delle organizzazioni di categoria e il coinvolgimento di esperti nelle medesime (art. 10);
- la richiesta di dichiarazione del carattere vincolante e la verifica regolare delle regolamentazioni per minori (art. 15 e 18);
- il controllo dell'età e il sistema di segnalazione per i servizi di piattaforma (art. 20);
- lo svolgimento e il coordinamento dei test (art. 21, 22, 23 e 25);
- il coordinamento dell'esecuzione della legge (art. 28);
- le misure e gli aiuti finanziari per la promozione delle competenze mediatiche e la prevenzione (art. 29); e
- gli emolumenti per i test (art. 33).

2 Procedura preliminare

2.1 Consultazione preliminare

La LPMFV prevede un sistema di coregolamentazione: emanando la legge, la Confederazione ha definito un quadro giuridico e diverse condizioni minime. All'interno di questo quadro, i settori stessi si assumeranno la responsabilità per l'impostazione delle disposizioni attuative, elaborando una regolamentazione per minori che sarà dichiarata vincolante dal Consiglio federale. Come era già stato fatto per la LPMFV, anche l'ordinanza è stata quindi elaborata in collaborazione con i settori coinvolti, con i quali sono stati discussi in particolare la questione della rappresentatività e gli aspetti tecnici dell'ordinanza, in modo da trovare una soluzione realizzabile e pratica.

2.2 Risultati della procedura di consultazione

I risultati della procedura di consultazione sono illustrati dettagliatamente nel rapporto sui risultati¹. Sono pervenuti in totale 68 pareri, segnatamente da 25 Cantoni, 5 partiti politici (PLR, I Verdi, PSS, UDC e Partito Pirata), 37 organizzazioni interessate (di cui 14 associazioni dell'economia, 2 commissioni extraparlamentari nonché diverse organizzazioni per la protezione dei minori, organizzazioni giovanili, organizzazioni per la lotta alle dipendenze e altre organizzazioni) e un privato. Di seguito verrà innanzitutto esposta brevemente la valutazione generale del progetto posto in consultazione dal punto di vista delle singole categorie di partecipanti e successivamente saranno analizzati alcuni riscontri materiali di rilievo.

2.2.1 Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

I **Cantoni** sono prevalentemente d'accordo con i requisiti previsti per i servizi su richiesta e i servizi di piattaforma o chiedono persino prescrizioni più rigide. Alcuni Cantoni sono contrari alla proposta ripartizione dei compiti tra l'UFAS e i Cantoni nel settore dei test. Diversi propongono inoltre precisazioni sugli esperti che le organizzazioni di categoria dovranno coinvolgere. Infine, diversi Cantoni hanno questioni irrisolte circa l'entrata in vigore della legge e dell'ordinanza.

I **partiti** (ad eccezione del Partito Pirata) giudicano perlopiù positivamente il progetto posto in consultazione, ma chiedono di inasprire o di allentare i requisiti per i fornitori di film e videogiochi.

Gli operatori dei **settori dei film e dei videogiochi** si mostrano critici nei confronti dell'avamprogetto di ordinanza in generale e delle disposizioni relative ai fornitori di servizi su richiesta in particolare, ritenendole più rigide di quelle adottate al livello dell'Unione europea. Fanno anche notare che l'introduzione di requisiti più rigidi per il controllo dell'età da parte dei fornitori di servizi su richiesta rispetto a quelli previsti nel caso dei servizi di piattaforma è contrario alla volontà del legislatore. Inoltre, la maggior parte di questi attori ritiene insufficienti le disposizioni relative alla rappresentatività delle organizzazioni di categoria. Infine, questa categoria di partecipanti alla consultazione chiede di differire l'entrata in vigore, in modo da poterla coordinare con il nuovo Id-e o per avere più tempo per i necessari adeguamenti tecnici.

Le organizzazioni per la protezione dei minori, le organizzazioni giovanili e quelle per la lotta alle dipendenze, come pure due **commissioni extraparlamentari** ritengono in particolare che le prescrizioni per i servizi su richiesta e quelli di piattaforma siano tendenzialmente troppo deboli e chiedono che le disposizioni in materia di protezione dei dati vengano esplicitamente sancite nell'ordinanza. Inoltre, esigono che la definizione di «contenuti non adatti ai minori» venga ampliata in modo da includere anche quelli che possono nuocere alla salute e allo sviluppo o che incoraggiano un comportamento dannoso per la salute (p. es. tentativi di suicidio, autolesionismo, disturbi alimentari, abuso di droghe). Infine, auspicano maggiori risorse in favore della prevenzione.

¹ Il rapporto sui risultati è disponibile sul sito Internet www.admin.ch> Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2023 > DFI.

2.2.2 I principali punti controversi

Requisiti per il sistema di controllo dell'età per i servizi su richiesta (art. 1)

L'impostazione del controllo dell'età per i servizi su richiesta (art. 1 AP-OPMFV) ha suscitato critiche da più parti. A essere deplorati sono in particolare il rapporto tra i requisiti per i servizi su richiesta e quelli previsti per i servizi di piattaforma, nonché le possibilità di elusione del sistema e il rischio di mancanza di sicurezza dei dati. Al contempo viene però fatto notare che sei Cantoni e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia giudicano esplicitamente ragionevoli i requisiti per i servizi su richiesta e quelli di piattaforma.

Diversi partecipanti alla consultazione sottolineano che i requisiti per il sistema di controllo dell'età va oltre quanto previsto nelle disposizioni europee. Inoltre, deplorano che non venga adeguatamente attuata la volontà del legislatore, ovvero garantire la parità di trattamento tra i servizi su richiesta e quelli di piattaforma. Per questi motivi chiedono un allineamento dell'articolo 1 AP-OPMFV all'articolo 7 AP-OPMFV (requisiti per i servizi di piattaforma), in modo che il controllo dell'età prima del primo utilizzo del servizio debba essere effettuato soltanto se vengono resi accessibili contenuti non adatti ai minori (cpv. 1). A loro avviso, i contenuti inadeguati vanno definiti nel capoverso 2, facendovi rientrare – anche in questo caso analogamente al tenore dell'articolo 7 AP-OPMFV – violenza eccessiva o atti sessuali espliciti. Alcuni partecipanti alla consultazione chiedono inoltre di riconoscere come non adatti ai minori anche elementi funzionali quali sistemi di ricompensa, loot box o micro-transazioni.

In particolare i fornitori di servizi su richiesta argomentano che i requisiti per il controllo della qualità dei servizi su richiesta dovrebbero essere proporzionati ai rischi incombenti e per quanto concerne il controllo dell'età online andrebbe effettuata una ponderazione tra l'obiettivo di protezione perseguito e i rischi in termini di protezione e sicurezza dei dati. Secondo questi operatori, non è giustificabile che per i servizi su richiesta vengano disposizioni più rigide rispetto a quelle per i servizi di piattaforma, soprattutto perché i rischi derivanti dai contenuti generati dagli utenti su questi ultimi servizi sono maggiori rispetto a quelli di video on demand caratterizzati da una certa attenzione redazionale.

Rappresentatività delle organizzazioni di categoria (art. 3)

La maggioranza dei rappresentanti dei settori dei film e dei videogiochi critica le disposizioni sulla rappresentatività delle organizzazioni di categoria, facendo spesso riferimento alla mancanza di un'equa rappresentanza di tutti i gruppi di operatori. Questi attori esigono quindi la garanzia che tutti i tipi di operatori dei settori dei film e dei videogiochi siano rappresentati nella rispettiva organizzazione di categoria. A loro avviso occorre inoltre provvedere a evitare che un gran numero di piccoli operatori possa dominare in un'organizzazione di categoria senza disporre di quote di mercato significative.

Requisiti per il sistema di controllo dell'età per i servizi di piattaforma (art. 7)

Alcuni partecipanti alla consultazione ritengono che la definizione di «contenuti non adatti ai minori» vada precisata, poiché il concetto di «che rappresentano violenza eccessiva o atti sessuali espliciti» è troppo poco concreto e richiede un notevole sforzo interpretativo. Altri chiedono che la definizione in questione venga ampliata in modo da includere anche i contenuti che possono nuocere alla salute e allo sviluppo o che incoraggiano un comportamento in tal senso (p. es. tentativi di suicidio, autolesionismo, disturbi alimentari, abuso di droghe).

Trattamento delle segnalazioni di contenuti non adatti ai minori (art. 9)

Numerosi partecipanti alla consultazione si sono espressi sul trattamento delle segnalazioni di contenuti non adatti ai minori. Alcuni chiedono un termine più breve per tale trattamento o un blocco provvisorio dei contenuti fino alla conclusione della verifica. Altri sono del parere che i fornitori di servizi di piattaforma dovrebbero essere tenuti, una volta concluso il trattamento della segnalazione, anche a informare la persona che l'ha presentata in merito al risultato e alle tappe successive.

Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni per lo svolgimento di test (art. 11, 12 e 17)

Molti Cantoni criticano la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni proposta nell'articolo 11 e chiedono che la vigilanza sulle organizzazioni specializzate incaricate dai Cantoni venga assunta dalle autorità cantonali competenti e non dall'UFAS. Alcuni Cantoni si oppongono inoltre all'attribuzione di una competenza troppo ampia alla Confederazione di impartire istruzioni in questo ambito.

Entrata in vigore (art. 24)

Molti Cantoni si sono espressi sul momento dell'entrata in vigore. Rilevano che il termine di due anni è troppo breve per poter emanare nuove normative a livello cantonale. Inoltre, un'entrata in vigore scaglionata crea in generale incertezza sul momento in cui le disposizioni acquisiscono validità e sul margine di manovra che i Cantoni hanno fino ad allora. Anche i rappresentanti dei settori dei film e dei videogiochi chiedono che la legge e l'ordinanza entrino in vigore soltanto il 1° gennaio 2025. A loro avviso, infatti, fino a quella data potranno essere svolti almeno i lavori preliminari formali (riunione degli organi responsabili della futura organizzazione di categoria, finanziamento della fase iniziale, definizione dell'organizzazione del progetto). Per la seconda tappa dell'entrata in vigore e la concomitante dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni per minori occorrerà inoltre attendere il previsto Id-e quale soluzione per il controllo dell'età in grado di garantire la parsimonia dei dati.

2.2.3 Valutazione dei risultati della procedura di consultazione

I pareri espressi nell'ambito della procedura di consultazione sono fondamentalmente positivi. Tranne un'unica eccezione, non s'impongono adeguamenti sostanziali delle disposizioni di ordinanza. Per contro, diverse disposizioni sono state adeguate in misura lieve a seguito dei pareri espressi dai partecipanti.

La modifica principale concerne le disposizioni sul controllo dell'età per i servizi su richiesta, che sono state allineate a quelle per i servizi di piattaforma, in modo da tenere pienamente conto della volontà del legislatore. Nell'avamprogetto approvato dal Consiglio federale era infatti previsto, per i fornitori di servizi su richiesta, l'obbligo di adottare misure per proteggere i minorenni che non avessero *l'età minima necessaria*, mentre per i fornitori di servizi di piattaforma, l'obbligo di adottare misure per proteggerli *da contenuti non adatti ai minori*. Secondo questa formulazione, i fornitori di servizi su richiesta avrebbero dovuto sempre svolgere un controllo dell'età al primo utilizzo del servizio, per poi bloccare l'accesso ai contenuti non corrispondenti all'età dell'utente. I fornitori di servizi di piattaforma sarebbero invece stati tenuti a svolgere un controllo dell'età soltanto nel momento in cui l'utente avesse voluto consumare contenuti non adatti ai minori.

Nell'ambito delle sue deliberazioni sulla LPMFV, il Parlamento aveva allineato il tenore della disposizione relativa al controllo dell'età da parte dei fornitori di servizi su richiesta (art. 8 D-LPMFV) a quello della disposizione parallela concernente i fornitori di servizi di piattaforma (art. 20 D-LPMFV). Analogamente all'articolo 20 capoverso 1, dunque, l'articolo 8 capoverso 1 LPMFV stabilisce ora che i fornitori di servizi su richiesta devono adottare misure adeguate «per proteggere i minorenni da contenuti inadeguati». In questo contesto va rilevato che nella legge è prevista la parità di trattamento tra i fornitori di supporti audiovisivi, gli organizzatori di eventi (proiezioni cinematografiche pubbliche, fiere di videogiochi ecc.) e i fornitori di servizi su richiesta (cfr. p. es. art. 2, 5 lett. a e d, 6 LPMFV). Tutti questi attori propongono contenuti dei quali assumono la responsabilità editoriale, come pure la responsabilità per la corretta indicazione dell'età minima e per la protezione di determinate fasce d'età da contenuti non adatti. Questi tre gruppi di operatori costituiscono l'organizzazione di categoria del rispettivo settore secondo gli articoli 9 e 10 LPMFV e sono tenuti, conformemente all'articolo 11 LPMFV, a elaborare una regolamentazione per minori comune. I servizi di piattaforma, dal canto loro, rappresentano una categoria di attori a sé stante, che pur mettendo anch'essa a disposizione contenuti potenzialmente inadeguati, non ne assume tuttavia la responsabilità editoriale (cfr. art. 5 lett. e LPMFV). Inizialmente, dunque, non era prevista la parità di trattamento tra i servizi su richiesta e quelli di piattaforma. Il legislatore l'ha però esplicitamente auspicata optando, per i servizi su richiesta, per una formulazione analoga a quella adottata per i servizi di

piattaforma. Di conseguenza, anche la formulazione dei corrispondenti articoli di ordinanza (cfr. art. 1 e 7 OPMFV) è stata armonizzata. In futuro, dunque, i fornitori di servizi su richiesta saranno tenuti a svolgere un controllo dell'età soltanto se propongono contenuti non adatti ai minori (quindi alle persone di età inferiore ai 18 anni), vale a dire, come specifica il tenore della pertinente disposizione di ordinanza, in particolare contenuti che rappresentano violenza eccessiva o atti sessuali espliciti.

Va sottolineato che la soglia per considerare contenuti punibili resta inferiore a quella prevista dal Codice penale, per esempio per la pornografia (art. 197 CP) o gli atti di cruda violenza (art. 135 CP). In questo contesto, infatti, tra i «contenuti non adatti» rientrano anche i contenuti o i comportamenti che possono nuocere allo sviluppo dei bambini e dei giovani (al riguardo v. commento agli art. 7 cpv. 2 e 1 cpv. 2 OPMFV). Inoltre, i servizi su richiesta resteranno tenuti a indicare l'età minima richiesta per tutti i contenuti che propongono, diversamente dai servizi di piattaforma. Va tuttavia constatato che il tenore modificato della disposizione attenuerà la protezione della gioventù nel caso dei servizi su richiesta, poiché non si esigerà più da essi che limitino la propria offerta in funzione dell'età dell'utente. Va però considerato che nella maggior parte dei casi, in particolare per i servizi su richiesta, gli abbonamenti vengono sottoscritti dai genitori, i quali potranno continuare a gestire il consumo dei figli tramite il sistema di controllo parentale, la cui messa a disposizione rimane prevista. La sottoscrizione di un abbonamento a un servizio da parte di un giovane non è la norma. Inoltre, a tale scopo occorre di regola una carta di credito, di cui spetta ai genitori verificare l'utilizzo adeguato. Nel caso dei giovani, inoltre, un pericolo per lo sviluppo causato da contenuti inadeguati appare meno probabile rispetto a quanto potrebbe accadere tra i bambini. Infine, i contenuti adatti soltanto a un pubblico adulto resteranno soggetti a un controllo dell'età, come oggi.

I requisiti in materia di rappresentatività (art. 3 OPMFV) sono stati precisati in modo da garantire che la maggior parte degli operatori di tutti i gruppi che svolgono attività secondo l'articolo 5 lettera a LPMFV sia rappresentata nell'organizzazione di categoria. È importante che tutti i gruppi di operatori possano partecipare ai processi decisionali dell'organizzazione di categoria, ma senza che un determinato gruppo abbia maggior peso di un altro. In questo modo si è accolta la richiesta di diversi partecipanti alla consultazione di definire meglio questo aspetto.

Sebbene la definizione di «contenuti non adatti» non sia stata modificata nel tenore dei pertinenti articoli (art. 7 cpv. 2 e 1 cpv. 2 OPMFV), va chiarito che la violenza eccessiva e gli atti sessuali espliciti sono soltanto due possibili esempi di tali contenuti, come si era inteso già nell'avamprogetto tramite l'espressione «in particolare». Vi rientrano quindi anche altri contenuti che possono nuocere allo sviluppo dei bambini e dei giovani, quali il suicidio o i tentativi di suicidio, l'autolesionismo, i disturbi alimentari o l'abuso di droghe.

Il disciplinamento della vigilanza sulle organizzazioni specializzate è stato modificato in modo che questa spetti non più soltanto all'UFAS (come previsto nell'avamprogetto), bensì anche ai Cantoni, nello specifico per le organizzazioni da essi incaricate. L'UFAS sarà quindi competente soltanto per la vigilanza sull'organizzazione specializzata da esso incaricata. Inoltre, il piano per i test dovrà essere presentato per approvazione all'UFAS, all'autorità cantonale competente o all'organizzazione di categoria. Si è così soddisfatto l'auspicio espresso da numerosi Cantoni e dalle conferenze intercantionali. Per quanto concerne le disposizioni d'esecuzione, in linea di massima non sono state apportate modifiche.

È stato tuttavia deciso di posticipare l'entrata in vigore di un semestre, ovvero al 1° gennaio 2025, venendo incontro alla richiesta di molti Cantoni e rappresentanti dei settori dei film e dei videogiochi di avere più tempo per i lavori preparatori. Al contempo, in questo modo si intende far sì che l'Id-e possa già essere impiegato quale possibile soluzione per il controllo dell'età in grado di garantire la parsimonia dei dati al momento della dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni per minori e della seconda tappa dell'entrata in vigore.

2.2.4 Punti controversi non risolti

Per quanto concerne la richiesta di estendere la definizione di «contenuti non adatti» alle funzionalità contenute in particolare nei videogiochi, non vi si è dato seguito. In questo contesto si era fatto

riferimento in special modo alle microtransazioni e alle *loot box*. Durante i dibattiti parlamentari in merito, il legislatore aveva discusso approfonditamente la questione dell'eventuale necessità di inserire le microtransazioni anche nella legge, per poi decidere in senso negativo. La questione di se e come regolamentare in futuro le microtransazioni sarà inoltre trattata nel quadro del rapporto in adempimento del postulato 23.3004 Protezione dalle funzionalità aggiuntive dei videogiochi (microtransazioni), depositato dalla Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale.

Il termine per il trattamento delle segnalazioni di contenuti non adatti ai minori non è stato modificato e resta quindi di sette giorni. Si è inoltre rinunciato a sancire nell'ordinanza un obbligo di riscontro alla persona che inoltra una segnalazione, anche in considerazione della quantità generalmente enorme di contenuti sui servizi di piattaforma. Va peraltro rilevato che le possibilità di segnalazione previste dai servizi di piattaforma vengono regolarmente usate in modo indebito dagli utenti, per segnalare contenuti sgradevoli ma innocui. L'onere a carico di questi servizi per trattare tali false segnalazioni è ingente e sarebbe ulteriormente aumentato se si fosse introdotto un obbligo di riscontro circa le misure adottate.

Si è deciso di respingere anche la richiesta degli operatori dei settori dei film e dei videogiochi di introdurre nell'ordinanza un'ulteriore disposizione in base alla quale l'UFAS sarebbe stato competente per l'attuazione di una partecipazione finanziaria degli attori non membri dell'organizzazione di categoria. Lo scopo di una coregolamentazione è che l'organizzazione di categoria definisca l'impostazione dell'attuazione e ne garantisca la realizzazione. L'articolo 32 capoverso 2 LPMFV stabilisce inoltre che gli operatori non membri devono partecipare alle spese sostenute dall'organizzazione di categoria per l'elaborazione e l'attuazione della regolamentazione per minori. Non è invece compito della Confederazione anticipare e riscuotere tali spese. Spetterà quindi all'organizzazione di categoria scegliere un modello di finanziamento adeguato che imponga anche ai non membri di apportare il loro contributo.

3 La normativa proposta

L'ordinanza precisa diverse disposizioni della legge. Per quanto concerne i **servizi su richiesta**, vengono precisati i requisiti per il sistema di controllo dell'età prima del primo utilizzo e per il sistema di controllo parentale. Per quanto concerne le **organizzazioni di categoria**, viene definito cosa si intende per rappresentatività e chi sono gli esperti ai sensi della legge. Per quanto concerne le **richieste di dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni per minori**, vengono stabiliti i documenti da allegare alla richiesta e le modalità della verifica regolare delle regolamentazioni. Per quanto concerne i **servizi di piattaforma**, vengono precisate le disposizioni relative alle misure per il controllo dell'età prima del primo utilizzo e al sistema di segnalazione per gli utenti. Alcune disposizioni riguardano inoltre i **test**: viene tra l'altro disciplinato il coordinamento dei test d'acquisto e vengono contemplate disposizioni d'esecuzione per quanto concerne le organizzazioni specializzate incaricate di svolgere i test, i piani per i test, i minorenni coinvolti nei test e il loro anonimato, nonché la verbalizzazione dei test. Viene poi precisato anche il **coordinamento dell'esecuzione** della legge. Infine, vengono definite più precisamente le disposizioni relative alle misure della Confederazione in materia di **promozione delle competenze mediatiche e prevenzione** e fissati gli importi massimi degli emolumenti per i test.

4 Commento ai singoli articoli

Sezione 1: Misure dei fornitori di servizi su richiesta

Art. 1 Requisiti per il sistema di controllo dell'età prima del primo utilizzo

Cpv. 1: conformemente all'articolo 8 LPMFV, i fornitori di servizi su richiesta saranno tenuti a proteggere i minorenni da contenuti inadeguati. Alcuni partecipanti alla consultazione hanno tuttavia rilevato che i requisiti posti per i fornitori di servizi su richiesta nell'avamprogetto di ordinanza non

corrispondevano alla volontà del legislatore. A loro parere, infatti, quest'ultimo intendeva fissare requisiti analoghi per i fornitori di servizi su richiesta e di piattaforma, motivo per il quale il tenore dei pertinenti articoli di legge era esattamente identico in questi due casi.

Il tenore del presente capoverso è stato dunque modificato tenendo conto di queste osservazioni. La disposizione concretizza l'obbligo di protezione a carico dei fornitori di servizi su richiesta imponendo a quelli che diffondono contenuti per un pubblico maggiorenne di verificare la maggiore età degli utenti prima del primo accesso a tali contenuti. Il controllo dell'età sarà obbligatorio anche in caso di sottoscrizione di un abbonamento di prova, come pure per i servizi su richiesta che possono essere utilizzati gratuitamente e per quelli che rendono accessibili contenuti indipendentemente dall'apertura di un conto.

Per «contenuti riservati a un pubblico adulto» si intendono quelli il cui accesso è riservato, conformemente all'articolo 12 capoverso 2 lettera b LPMFV, alla categoria d'età più alta del sistema di classificazione in base all'età stabilito nella regolamentazione per minori. Ovviamente i fornitori di servizi su richiesta saranno tenuti a rispettare anche le disposizioni del Codice penale, il quale vieta loro di rendere accessibili contenuti pornografici ai minori di 16 anni (art. 197 cpv. 1 CP).

Per quanto concerne le procedure per il controllo dell'età, questo capoverso è formulato in modo ampio, per non escludere a priori futuri sviluppi tecnologici. Questo è opportuno soprattutto in considerazione dei lavori in corso per l'Id-e statale. Attualmente si può considerare come una procedura adeguata ad esempio la verifica di un documento d'identità fisico o, su Internet, la verifica dei caratteri leggibili dalla macchina di un documento ufficiale (carta d'identità, passaporto o licenza di condurre).

Non si considera invece come una procedura adeguata per la verifica della maggiore età il possesso di una carta di credito. Questa può infatti essere rilasciata ai giovani già a partire dai 16 anni o, nel caso delle carte di credito prepagate, persino dai 12 anni. Inoltre, vi sono ormai sempre più carte di debito che possono essere utilizzate anche per i pagamenti online. Ai fini del controllo dell'età non sono sufficienti nemmeno la mera indicazione dell'età o una casella da spuntare, per esempio per adempiere le condizioni relative al controllo dell'età.

Dato che attualmente ogni misura di controllo può essere elusa, e nella misura in cui i fornitori di servizi non possono verificare formalmente l'autenticità delle informazioni trasmesse dall'utente, essi possono presumere che tali informazioni siano vere. In particolare nel caso del controllo fisico di un documento d'identità sarebbe necessaria una buona dose di energia criminale per procurarsi preventivamente un documento falsificato. Nel verificare un documento d'identità ufficiale, i fornitori di servizi su richiesta potranno dunque partire dal presupposto che questo sia stato rilasciato correttamente e sia veritiero.

Anche i caratteri leggibili dalla macchina di un documento che permettono di controllare l'età seguono una determinata logica, che potrebbe essere imitata per eludere il sistema di controllo. Si può tuttavia dubitare che i giovani facciano un tale sforzo soltanto per procurarsi l'accesso a un servizio su richiesta o ai suoi contenuti. In caso di utilizzo di un documento di terzi (p. es. di un genitore), la responsabilità è chiaramente dell'adulto in questione. Per questi motivi, i fornitori di servizi su richiesta potranno fidarsi anche del risultato di una tale verifica.

La determinazione dei sistemi di controllo dell'età da applicare concretamente rientrerà tra i compiti delle organizzazioni di categoria. L'ordinanza stabilisce unicamente i requisiti per i sistemi, delegandone la concretizzazione alle singole organizzazioni, che conoscono meglio di chiunque altro le possibilità di attuazione pratica. In ogni caso, considerate le disposizioni generali della legge federale sulla protezione dei dati e quelle dell'articolo 8 capoverso 3 LPMFV, è opportuno adottare procedure che necessitino del minor numero di dati possibile.

Cpv. 2: questo capoverso precisa quali contenuti sono considerati come «non adatti ai minori». Il fattore determinante per distinguere i contenuti «adatti» da quelli «non adatti» è la maggiore età. Sono principalmente le rappresentazioni di violenza eccessiva e gli atti sessuali espliciti a essere considerati come «non adatti». Tuttavia, come hanno fatto notare alcuni partecipanti alla consultazione e considerato che in singoli casi può risultare difficile fare una distinzione, l'uso del termine «in

particolare» indica che anche altri contenuti di film o videogiochi possono essere considerati come «non adatti». Secondo il sistema di classificazione in base all'età PEGI nel settore dei videogiochi, ad esempio anche l'esaltazione del consumo di droghe illegali e la simulazione di giochi d'azzardo rientrano nella categoria d'età più alta. Tra i contenuti considerati come non adatti ai minori vanno inoltre menzionate le rappresentazioni sconsiderate e che incoraggiano l'imitazione di tentativi di suicidio, l'autolesionismo e i disturbi alimentari.

Art. 2 *Requisiti per il sistema di controllo parentale*

Cpv. 1: al primo utilizzo di un servizio su richiesta occorrerà segnalare il sistema di controllo parentale, che, secondo le preferenze dell'utente, dovrà essere attivato e impostato in funzione delle proprie esigenze. Se il sistema di controllo parentale non è attivato e l'utente ha potuto dimostrare di essere maggiorenne al momento dell'apertura del conto, saranno accessibili tutti i contenuti. Se al momento dell'apertura del conto l'utente risulterà essere minorenni, il sistema di controllo dell'età secondo l'articolo 1 capoverso 1 bloccherà automaticamente i contenuti riservati a un pubblico adulto. Tale limitazione sarà tuttavia revocata nel momento in cui l'utente avrà potuto dimostrare la propria maggiore età.

All'attivazione del sistema di controllo parentale, gli utenti o i genitori che vivono con bambini o adolescenti potranno scegliere di limitare l'accesso ai contenuti previsti per categorie d'età più basse.

Cpv. 2: il sistema di controllo parentale, imposto per legge ai servizi su richiesta, riguarda soltanto le limitazioni legate alle categorie d'età. Tuttavia, è ovvio che il sistema di controllo parentale potrà prevedere altri filtri (p. es. blocco delle microtransazioni), i quali non saranno però obbligatori.

All'attivazione del sistema di controllo parentale, la persona che apre il conto dovrà scegliere una password. Si considera equivalente a una password lo sblocco, ad esempio tramite impronta digitale o riconoscimento facciale. Attualmente questo vale in primo luogo per l'utilizzo di servizi su richiesta su un cellulare, dove tali misure di sicurezza sono ampiamente diffuse.

Cpv. 3: l'impostazione concreta del sistema di controllo parentale è definita in modo relativamente vago. L'accento è posto sulle due possibilità seguenti: aprire un «conto per i figli» separato, accessibile senza password o simili, ma con un'offerta limitata (in base alla volontà dei genitori), oppure utilizzare un unico conto, nel quale l'accesso va attivato separatamente per ogni contenuto mediante una password. Le due possibilità menzionate non vanno intese quale elenco esaustivo: qualsiasi altra possibilità di limitazione di determinati contenuti resta ipotizzabile e di competenza dei singoli fornitori. Va inoltre considerato che l'obiettivo del sistema di controllo parentale è di proteggere i minori da contenuti inadeguati alla loro età e non di sorvegliare il loro consumo specifico di film e videogiochi. I genitori sono tenuti a tutelare al meglio la sfera privata dei figli.

Sezione 2: *Requisiti per le organizzazioni di categoria e gli esperti coinvolti*

Art. 3 *Rappresentatività delle organizzazioni di categoria*

Cpv. 1: l'ordinanza precisa i requisiti che le organizzazioni di categoria dovranno adempiere al fine di rispettare la prescrizione legale sulla loro rappresentatività. Va tenuto presente che i settori dei film e dei videogiochi sono in continua e, talvolta, rapidissima evoluzione. Inoltre, non in tutti i settori sono disponibili cifre sicure e verificabili in modo indipendente per determinare la forza di mercato.

Per garantire la legittimità delle organizzazioni di categoria ed evitare che soltanto alcuni operatori in posizione dominante possano dettare le regole per l'intero mercato, questo capoverso esige che siano rappresentati tutti i gruppi di operatori di cui all'articolo 5 lettera a LPMFV. Tale rappresentanza potrà essere garantita direttamente, tramite la partecipazione di un operatore all'organizzazione di categoria in questione, oppure (idealmente) indirettamente, tramite un'associazione mantello che rappresenti un gruppo di operatori (p. es. ProCinema). Il requisito della rappresentatività sarà adempiuto se nell'organizzazione di categoria sarà rappresentata la maggioranza degli operatori per ciascuna delle attività in questione e se le regioni linguistiche saranno adeguatamente rappresentate.

Concretamente, questo significa che nell'organizzazione del settore dei film dovranno essere rappresentati non solo i produttori, ma anche i distributori, i rivenditori e i noleggiatori di film. Inoltre, nell'ambito dell'attività «produzione di film» dovrà essere rappresentata la maggioranza dei produttori aventi sede o stabilimenti in Svizzera e questi non potranno provenire tutti dalla stessa regione linguistica.

Va tenuto presente che per determinare se la condizione della rappresentatività sia adempiuta vanno considerati soltanto gli operatori aventi sede o stabilimenti in Svizzera. Non appare infatti opportuno che le prescrizioni per le regolamentazioni per minori applicate e dichiarate vincolanti in Svizzera siano definite da operatori esteri, che possono avere una notevole forza di mercato in Svizzera. In linea di massima, però, spetterà alle organizzazioni di categoria decidere se ammettere altri operatori o, per esempio, sentire o consultare altri operatori (anche esteri) per l'elaborazione della regolamentazione per minori.

Va tuttavia rilevato che la futura regolamentazione per minori non dovrà andare contro gli operatori esteri, escludendoli di fatto dal mercato.

Cpv. 2: con questo capoverso si intende evitare che uno o più operatori di una certa dimensione possano impedire l'elaborazione di una regolamentazione per minori da parte di un'organizzazione di categoria. La volontà di non aderire a un'organizzazione di categoria e la conseguente rinuncia a partecipare ai lavori della medesima da parte di un operatore non deve comportare svantaggi per l'organizzazione di categoria.

Art. 4 *Requisiti per gli esperti coinvolti*

Cpv. 1: affinché gli esperti coinvolti dalle organizzazioni di categoria possano essere considerati come tali, dovranno vantare una determinata attività di pubblicazione o insegnamento presso una scuola universitaria nel campo tematico della protezione dei minori o essere attivi presso un'organizzazione per la protezione dei bambini o dei giovani riconosciuta oppure, come hanno auspicato diversi partecipanti alla consultazione, disporre di un'esperienza pratica pluriennale in materia.

L'attività di pubblicazione o insegnamento nel campo tematico della protezione dei minori va intesa in senso ampio, in modo da comprendere settori quali le scienze educative, la pedagogia, la psicologia, il lavoro sociale o la salute, sempre con uno stretto nesso con i bambini e i giovani.

Cpv. 2: per essere considerati indipendenti, gli esperti non dovranno intrattenere alcun rapporto di lavoro o di mandato con un operatore del settore dei film o dei videogiochi.

Sezione 3: Dichiarazione del carattere vincolante e verifica regolare delle regolamentazioni per minori

Art. 5 *Allegati alle richieste di dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni per minori*

La prescrizione secondo cui alla richiesta va allegato un parere separato degli esperti intende garantire il loro reale coinvolgimento nei lavori e il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei minori da parte della regolamentazione per minori elaborata.

Art. 6 *Verifica regolare delle regolamentazioni per minori*

Una dichiarazione del carattere vincolante della regolamentazione per minori può decadere se non riflette più le conoscenze attuali in materia di protezione dei minori. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) seguirà costantemente l'evoluzione del settore della protezione dei minori e delle possibilità tecniche. L'UFAS intratterrà un dialogo regolare con le organizzazioni di categoria e comunicherà loro un'eventuale necessità di adeguamento. Un dialogo regolare tra l'UFAS e le organizzazioni di categoria dei due settori in oggetto è imprescindibile per consentire l'adeguamento tempestivo delle regolamentazioni per minori e la dichiarazione del carattere vincolante delle nuove regolamentazioni da parte del Consiglio federale. A tal fine l'UFAS imporrà alle organizzazioni di categoria interessate un termine adeguato per adeguare la regolamentazione per minori e sottoporla al Consiglio federale per farla dichiarare vincolante.

Come hanno fatto giustamente notare alcuni partecipanti alla procedura di consultazione, in caso di modifica della regolamentazione, andrà svolta una nuova procedura completa di dichiarazione del carattere vincolante. Di conseguenza, occorrerà consultare un'altra volta degli esperti.

Sezione 4: Misure dei fornitori di servizi di piattaforma

Art. 7 *Requisiti per il sistema di controllo dell'età prima del primo utilizzo*

Cpv. 1: contrariamente a quanto avviene nel caso dei fornitori di servizi su richiesta, i contenuti diffusi dai fornitori di servizi di piattaforma sono innanzitutto generati dagli utenti del servizio e comprendono dunque un ampio numero di autori diversi. Anche la quantità di contenuti messa a disposizione ogni giorno è di molto superiore a quella dei servizi su richiesta. Date queste premesse, le prescrizioni in materia di controllo dell'età e di accesso ai contenuti devono essere un po' diverse nei due casi.

Inoltre, i servizi di piattaforma sono perlopiù liberamente accessibili per tutti gli utenti di Internet, cosicché la cerchia di persone in Svizzera che vi ha accesso è teoricamente pari all'intera popolazione svizzera. I contenuti innocui, adeguati per i minori, potranno quindi essere accessibili senza restrizioni, esattamente come quelli dei servizi su richiesta.

Se però su un servizio di piattaforma fossero disponibili contenuti non adatti ai minori, questi potranno essere resi accessibili soltanto dopo una verifica della maggiore età degli utenti. A tal fine, è necessario un controllo dell'età analogo a quello previsto per i servizi su richiesta (v. commento all'art. 1). Per quanto concerne i sistemi di controllo potenzialmente adottabili, i servizi di piattaforma potranno basarsi sui sistemi scelti dalle organizzazioni di categoria, dato che le condizioni da adempiere sono analoghe.

Cpv. 2: in questo capoverso viene specificato quali contenuti vanno considerati «non adatti ai minori» secondo l'articolo 1 capoverso 2. Dato che i contenuti dei servizi di piattaforma sono generati dagli utenti, per questi servizi una classificazione dei contenuti per categorie d'età non è realisticamente possibile. Il limite per distinguere tra contenuti «adatti» e «non adatti» va pertanto fissato alla maggiore età. I contenuti non adatti consisteranno principalmente in rappresentazioni di violenza eccessive e di carattere sessuale esplicito. Tuttavia, come hanno fatto notare alcuni partecipanti alla consultazione e considerato che in singoli casi può risultare difficile fare una distinzione, l'uso del termine «in particolare» indica che anche altri contenuti possono essere considerati come «non adatti». I fornitori di servizi di piattaforma potranno però basarsi sul sistema di classificazione in base all'età delle regolamentazioni per minori dichiarate vincolanti dal Consiglio federale, che contemplerà una categoria d'età riservata ai maggiorenni (v. commento all'art. 1).

Va tenuto presente che in quest'ambito vigono soltanto i requisiti minimi legali secondo la LPMFV. Come i fornitori di servizi su richiesta, anche i fornitori di servizi di piattaforma saranno però liberi di prevedere ulteriori restrizioni, esigendo ad esempio una registrazione obbligatoria al servizio di piattaforma per determinati contenuti, che comprenda la verifica della maggiore età.

Art. 8 *Requisiti per il sistema per la segnalazione di contenuti non adatti ai minori*

Le misure per la protezione dei minori presso i servizi di piattaforma sono limitate. Per tenere conto al meglio dell'obiettivo di protezione dei minori anche presso questi servizi occorre introdurre, oltre alla verifica della maggiore età di cui all'articolo 7, anche un sistema di segnalazione. Molti servizi di piattaforma dispongono già oggi di un tale sistema. In futuro ogni utente di una piattaforma dovrà quindi avere la possibilità di segnalare al fornitore del servizio di piattaforma singoli contenuti potenzialmente non adatti ai minori in modo semplice e rapido.

Art. 9 *Trattamento delle segnalazioni di contenuti non adatti ai minori*

I fornitori dovranno esaminare le segnalazioni ricevute entro sette giorni e reagire in base al risultato della verifica. Se i contenuti segnalati andranno considerati come non adatti ai minori, questi non potranno essere resi accessibili e potranno essere visualizzati sul servizio di piattaforma soltanto

dopo una verifica della maggiore età degli utenti. Se invece saranno considerati adatti ai minori, potranno rimanere accessibili senza restrizioni.

Nonostante diverse proposte di termini formulate nell'ambito della consultazione, è quello di sette giorni ad apparire il più appropriato nella prassi. I servizi di piattaforma sono infatti tenuti a trattare quotidianamente moltissime segnalazioni, tanto più se si considera che alcuni utenti sfruttano questa possibilità per segnalare in modo indebito contenuti che respingono (messaggi di artisti, dichiarazioni politiche ecc.) affinché vengano nascosti.

Taluni partecipanti alla consultazione hanno inoltre chiesto che gli utenti vengano informati in merito al seguito delle proprie segnalazioni. Alla luce dell'onere a essa connesso, tale esigenza è considerata sproporzionata.

Sezione 5: Test

Art. 10 *Requisiti per le organizzazioni specializzate*

Questo articolo stabilisce i requisiti di base posti per le organizzazioni specializzate che svolgono test, segnatamente la portata del loro campo di attività consueto e la loro indipendenza dagli operatori del settore presso i quali vengono svolti i test.

Art. 11 *Vigilanza sulle organizzazioni specializzate*

Sia l'UFAS che i Cantoni o le organizzazioni di categoria potrebbero avere risorse di personale o competenze specialistiche insufficienti per svolgere da sé i test. In tali casi questi potranno essere affidati a organizzazioni specializzate. Già oggi vi sono organizzazioni private che, nel settore della vendita di alcol, svolgono regolarmente test d'acquisto, perlopiù su incarico di autorità.

Per quanto concerne la ripartizione dei ruoli, come auspicato da numerosi partecipanti alla consultazione, i Cantoni, l'UFAS o le organizzazioni di categoria saranno responsabili per la vigilanza sulle organizzazioni che ciascuno ha incaricato di svolgere test nell'ambito dell'applicazione della LPMFV. L'incarico dovrà specificare quali misure saranno adottate per esercitare la vigilanza sulle organizzazioni specializzate.

Art. 12 *Piani per i test*

Cpv. 1: i piani per i test delle organizzazioni specializzate, delle organizzazioni di categoria, dei Cantoni e dell'UFAS dovranno essere disponibili prima dello svolgimento del primo test e contenere le indicazioni minime elencate in questo capoverso.

Cpv. 2: prima di poter svolgere un test ai sensi degli articoli 21 segg. LPMFV su incarico di un'autorità, un'organizzazione specializzata dovrà sottoporre per approvazione all'UFAS, all'autorità cantonale o all'organizzazione di categoria che l'ha incaricata un piano per i test. Dopo averlo esaminato, l'autorità committente o l'organizzazione di categoria darà un riscontro in merito all'organizzazione specializzata, approvandolo o chiedendo che venga adeguato.

Art. 13 *Preparazione dei test e accompagnamento dei minorenni*

Cpv. 1 e 2: il minorenne e un detentore dell'autorità parentale andranno informati dei punti elencati in questo capoverso, in modo che possano disporre di informazioni sufficienti prima di dare il proprio consenso scritto. Questo consenso potrà essere ritirato in qualsiasi momento sia dal minorenne che dal detentore dell'autorità parentale.

Cpv. 3: prima di un test l'autorità o l'organizzazione specializzata dovrà preparare il minorenne al suo svolgimento. In questo capoverso è indicato il contenuto minimo della preparazione. Per i minorenni che parteciperanno ripetutamente a test non sarà necessaria ogni volta una preparazione della stessa entità, se l'ultima partecipazione a un test è recente.

Cpv. 4: un adulto che lavora per l'autorità preposta al test, per l'organizzazione di categoria o per un'organizzazione specializzata accompagnerà il minorenne durante lo svolgimento del test. Tuttavia, si terrà a debita distanza, pur rimanendo nelle vicinanze del minorenne, affinché il suo ruolo di

accompagnatore non risulti palese per gli astanti, intervenendo nel corso del test soltanto se lo riterrà opportuno al fine di proteggere il minorenne o di garantirne l'anonimato. Tale valutazione spetterà all'accompagnatore. Un intervento potrebbe essere opportuno, per esempio, se la persona addetta alla vendita volesse fare una copia del documento d'identità del minorenne.

Art. 14 *Garanzia dell'anonimato dei minorenni*

Cpv. 1: l'anonimato va garantito sia durante il test vero e proprio che nella fase successiva. Questo significa che il nome del minorenne non andrà né comunicato durante il test né indicato nella copia del relativo verbale (cfr. art. 15 cpv. 3). La verifica di un documento alla cassa non viola l'anonimato. Una violazione sussisterebbe soltanto nel caso in cui la persona addetta alla vendita facesse una copia del documento. Nemmeno la rilevazione dei caratteri leggibili dalla macchina di un documento ufficiale (all'apertura di un conto) o l'impiego di un futuro Id-e viola l'anonimato del minorenne. Sebbene ponga alcuni problemi per i test, in particolare per quelli online, la garanzia dell'anonimato dei minorenni che vi parteciperanno non rende impossibili i test.

Cpv. 2: la garanzia dell'anonimato implica anche il fatto che il minorenne non svolga test in luoghi che frequenta regolarmente. Questa regola vale anche per l'accompagnatore, che non dovrebbe essere presente a test svolti in luoghi che frequenta regolarmente.

Art. 15 *Verbalizzazione dei test*

Cpv. 1 e 2: una volta concluso il test d'acquisto, l'organo che lo ha svolto dovrà redigere un verbale dettagliato con tutte le informazioni rilevanti, comprese eventuali foto e giustificativi. Queste attività sono fondamentali soprattutto in vista di un successivo procedimento penale (cfr. art. 24 cpv. 2 lett. f LPMFV), ragion per cui occorre attribuire loro una certa importanza.

Cpv. 3: come già indicato, l'anonimato dei minorenni impiegati per i test va garantito in tutte le circostanze. Per questo motivo il verbale non dovrà contenere alcuna informazione su di loro con l'unica eccezione della data di nascita, che è un'informazione fondamentale per il controllo dell'età.

Art. 16 *Riscontri ai fornitori e agli organizzatori interessati*

I fornitori e gli organizzatori di eventi presso i quali è stato svolto un test dovranno essere informati circa il suo risultato e il seguito della procedura. Andranno recapitati loro una copia del verbale, dei giustificativi e delle eventuali foto. Per farlo, l'autorità, l'organizzazione di categoria o l'organizzazione specializzata dovrà agire entro il termine stabilito nel piano per i test, ma al più tardi dopo 30 giorni dallo svolgimento del test (cfr. art. 12 cpv. 1 lett. g OPMFV). Un termine troppo breve potrebbe compromettere l'ulteriore svolgimento dei test d'acquisto e l'effetto sorpresa tra gli altri fornitori, nel caso ne fossero informati. Queste precisazioni rispondono all'auspicio formulato da numerosi partecipanti alla consultazione.

Art. 17 *Coordinamento dei test d'acquisto*

L'UFAS avrà il diritto di esigere dai Cantoni tutte le informazioni necessarie relative ai test d'acquisto previsti. Questa facoltà dovrà permettergli di garantire, in caso di necessità, un coordinamento efficace dei test.

Art. 18 *Emolumenti per i test*

Sia l'UFAS che i Cantoni potranno riscuotere emolumenti pari (per i Cantoni, al massimo) a 150 franchi per ora di attività per i test che hanno dato adito a un reclamo. Il numero massimo di ore è fissato a cinque. Per i test che non hanno dato adito a un reclamo non potranno essere riscossi emolumenti.

Gli emolumenti saranno fatturati in funzione del numero di test svolti. Per i test che implicano l'acquisto di più film o videogiochi nello stesso punto di vendita potrà essere fatturato soltanto un emolumento. Lo stesso vale in caso di test con più minori allo stesso cinema. Il numero di test sarà quindi definito in base al numero di luoghi in esame.

Sezione 6: Coordinamento dell'esecuzione

Art. 19

Cpv. 1 e 2: l'UFAS incontrerà almeno una volta all'anno i rappresentanti dei Cantoni e delle organizzazioni di categoria per scambiare con essi informazioni sull'attuazione della legge, nell'ottica della coregolamentazione alla base della LPMFV.

Una volta all'anno, i Cantoni dovranno comunicare all'UFAS i fornitori presso i quali hanno svolto test e la strategia generale adottata per farlo. Dal canto suo, l'UFAS dovrà comunicare ai Cantoni presso quali imprese auspica un controllo, sulla base della propria attività esecutiva e delle esperienze fatte.

Cpv. 3: per garantire un'attuazione il più possibile uniforme della LPMFV a livello nazionale, l'UFAS potrà prescrivere ai Cantoni determinati controlli minimi. Le prescrizioni potrebbero basarsi, in proporzione, sul numero (stimato) di punti di vendita di supporti audiovisivi, cinema, festival di film, tornei di videogiochi ecc. È anche possibile che l'UFAS prescriva temi prioritari (p. es. nell'ottica di un «controllo su vasta scala del settore delle sale cinematografiche»).

Sezione 7: Promozione delle competenze mediatiche e prevenzione

Art. 20 Sensibilizzazione e approfondimento delle conoscenze specialistiche

Cpv. 1: già oggi l'UFAS, con la piattaforma nazionale «Giovani e media», è attivo su più fronti e tramite diversi canali. Per assumere i propri compiti gestisce tra l'altro un sito Internet e diversi canali sui media sociali, tramite i quali i genitori, gli insegnanti e le persone con compiti educativi in contatto con bambini e giovani vengono sensibilizzati attraverso diversi mezzi d'informazione al fine di promuoverne le competenze mediatiche. A tal fine vengono inoltre regolarmente pubblicati newsletter, opuscoli informativi gratuiti e volantini nonché articoli giornalistici. Questo impegno proseguirà anche nel quadro delle nuove basi giuridiche. Inoltre, se necessario, l'UFAS potrà orientare la sensibilizzazione in modo mirato in favore di determinati gruppi di destinatari come per esempio genitori vulnerabili o un gruppo professionale specifico che lavora con i giovani.

Cpv. 2: la capacità di gestire le opportunità e i rischi legati all'utilizzo dei media digitali viene promossa mediante svariate misure, tra cui il sostegno a progetti di organizzazioni e moltiplicatori sotto forma di consulenza, scambio di conoscenze o partecipazione. L'UFAS può anche commissionare studi o fornire un sostegno finanziario per studi commissionati da altre organizzazioni (p. es. MIKE, EU Kids online) al fine di costruire e/o ampliare una base di conoscenze su un tema prioritario.

Cpv. 3: l'UFAS rafforzerà lo sviluppo di reti di contatto e la collaborazione tra gli attori nell'ambito della promozione delle competenze mediatiche per migliorare la diffusione delle conoscenze, lo scambio di esperienze e il coordinamento delle misure esistenti. A titolo di esempio si possono menzionare il gruppo di accompagnamento Giovani e media, che include attori di rilievo, la rete di esperti in competenze mediatiche, il Forum nazionale Giovani e media e diversi gruppi di lavoro tematici.

Art. 21 Aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello

Cpv. 1: la LPMFV consentirà all'UFAS di sostenere finanziariamente attori sia privati che pubblici. Va tenuto presente che gli operatori menzionati nell'articolo 29 LPMFV non vanno confusi con gli operatori di cui all'articolo 5 lettera a LPMFV. Gli operatori menzionati nell'articolo 29 LPMFV e nel presente articolo e quelli seguenti dell'ordinanza comprendono tutte le persone e organizzazioni nonché gli enti impegnati nel settore della promozione delle competenze mediatiche. Va inoltre rilevato che gli aiuti finanziari rientrano nel margine discrezionale dell'UFAS e non sussiste dunque un diritto ai medesimi. L'UFAS potrà anche definire per un determinato periodo temi prioritari che intende promuovere in modo particolare mediante gli aiuti finanziari.

Cpv. 2: in questo capoverso si spiega cosa s'intende per «attività sovraregionale». Si tratta di un'attività che può essere svolta in almeno due Cantoni francofoni o tre Cantoni germanofoni. Per quanto concerne la Svizzera italiana e quella romancia, l'attività dovrà raggiungere l'intera regione linguistica.

Cpv. 3: questo capoverso stabilisce i requisiti per i progetti modello. La definizione si basa ampiamente su quella dei progetti modello secondo la legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1) e dell'ordinanza del 3 dicembre 2021 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (OPAG; RS 446.11). Questo appare logico, poiché la futura attuazione della LPMFV e dell'OPMFV (a livello federale) spetterà all'UFAS, proprio come quella della LPAG e dell'OPAG, il che consentirà di garantire il trasferimento di conoscenze circa la concessione degli aiuti finanziari.

Cpv. 4: per poter esaminare una richiesta di aiuti finanziari, l'UFAS necessita di determinate informazioni sul progetto. Queste informazioni, che riprendono quelle previste nella LPAG e nell'OPAG, sono indicate nel presente capoverso. In seguito alla consultazione è stata aggiunta la lettera h, la quale precisa che le richieste inoltrate da un Comune dovranno essere corredate di un parere del Cantone. L'UFAS dovrà tenere conto di questo parere nella sua decisione, ma non vi sarà vincolato.

Art. 22 *Concessione degli aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello*

Questo articolo disciplina le modalità di concessione degli aiuti finanziari: quelli alle organizzazioni di diritto privato e alle organizzazioni di diritto pubblico saranno concessi mediante decisione e quelli ai Cantoni e ai Comuni in virtù di un contratto di diritto pubblico. Anche questo disciplinamento si basa sulle prescrizioni della LPAG e dell'OPAG.

Art. 23 *Ammontare degli aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello*

L'ammontare degli aiuti finanziari nei singoli casi verrà stabilito discrezionalmente dall'UFAS, che dovrà basarsi sui criteri qualitativi indicati in questo capoverso. In ogni caso, il sostegno a un'attività sovraregionale o a un progetto modello non potrà superare il 50 per cento delle spese computabili, vale a dire che almeno la metà delle spese dovrà essere coperta mediante altre fonti.

Sezione 8: *Entrata in vigore*

Art. 24

L'ordinanza prevede un'entrata in vigore scaglionata (v. cap. 6). Gran parte delle disposizioni potrà infatti entrare in vigore soltanto una volta che la prima regolamentazione per minori sarà stata dichiarata vincolante.

5 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Con l'attuazione della LPMFV alla Confederazione incomberanno nuovi compiti, tra cui la verifica delle regolamentazioni per minori, la vigilanza sul rispetto degli obblighi dei destinatari delle norme e sull'esecuzione da parte dei Cantoni, la presentazione di rapporti annuali e la valutazione regolare dell'efficacia delle misure di protezione dei minori secondo la LPMFV. Per l'esecuzione occorreranno risorse supplementari, in termini sia di personale che di beni e servizi.

5.1 Ripercussioni finanziarie

L'attuazione della LPMFV comporterà per la Confederazione un fabbisogno supplementare di beni e servizi di circa 150 000 franchi all'anno, che permetterà di adempiere le prescrizioni relative alla valutazione e al rapporto al Consiglio federale di cui all'articolo 31 LPMFV. Secondo questo articolo, l'efficacia delle misure di protezione dei minori va valutata a intervalli regolari, con il coinvolgimento dei Cantoni e di esperti esterni. Ogni cinque anni andrà presentato al Consiglio federale un rapporto in merito. Per tale valutazione saranno necessari più mandati parziali concernenti, ad esempio, l'attuazione da parte del settore in questione, gli sviluppi tecnici e le tendenze di utilizzo oppure un'inchiesta presso i genitori. È inoltre ipotizzabile il conferimento di mandati a esperti per l'esame di singole questioni connesse ai compiti di vigilanza dell'UFAS secondo l'articolo 28 LPMFV. I fondi per la promozione delle competenze mediatiche e la prevenzione, cioè l'attuazione delle misure di

sensibilizzazione e approfondimento delle competenze specialistiche secondo l'articolo 20 OPMFV, saranno inclusi nel budget globale dell'UFAS.

5.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

Per accompagnare le organizzazioni di categoria, esaminare le regolamentazioni per minori e la loro necessità di adeguamento in seguito alla costante evoluzione della tecnica, dell'utilizzo e del mercato, nonché per vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei minori da parte dei servizi su richiesta, di quelli di piattaforma e dei venditori al dettaglio online (compreso lo svolgimento di test d'acquisto) saranno necessarie risorse di personale supplementari per circa 0,8 posti in equivalenti a tempo pieno (ETP). Occorreranno inoltre circa 0,7 ETP per la vigilanza e il coordinamento dell'esecuzione della legge da parte dei Cantoni, la presentazione di rapporti annuali sull'attività di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni, nonché la valutazione regolare dell'efficacia della legge. Nel complesso, dunque, in base alla stima attuale del Dipartimento federale dell'interno (UFAS) si presume un fabbisogno di personale supplementare di 1,5 ETP. I fondi necessari per l'attuazione saranno garantiti tramite una compensazione interna al Dipartimento federale dell'interno.

L'entrata in vigore delle disposizioni relative alle misure della Confederazione per la promozione delle competenze mediatiche e la prevenzione (art. 29 LPMFV nonché art. 20–23 OPMFV) non necessiterà di risorse supplementari in termini di personale o di beni e servizi. I compiti previsti in quest'ambito corrispondono alle attività già svolte dalla piattaforma *Giovani e media*, gestita dall'UFAS, in conformità con quanto stabilito nella decisione del Consiglio federale del 13 maggio 2015. Tali compiti verranno mantenuti in questa forma, sebbene alcuni partecipanti alla consultazione abbiano richiesto maggiori risorse per la promozione delle competenze mediatiche e la prevenzione.

6 Entrata in vigore

Conformemente all'articolo 41 LPMFV e all'articolo 24 OPMFV, il Consiglio federale determinerà l'entrata in vigore della legge e dell'ordinanza.

Si può presumere che la fisserà al 1° gennaio 2025. La legge e l'ordinanza dovranno entrare in vigore in modo scaglionato, poiché molte disposizioni potranno essere applicate soltanto se il Consiglio federale avrà dichiarato vincolante una regolamentazione per minori. L'elaborazione e la presentazione al Consiglio federale di tale regolamentazione presuppone un certo coordinamento in seno al settore in questione. Secondo l'articolo 19 LPMFV, il Consiglio federale può emanare un regolamento se non è stata dichiarata vincolante alcuna regolamentazione in materia di protezione dei minori, ma non prima di due anni dall'entrata in vigore della legge. Pertanto le organizzazioni di categoria avranno al massimo due anni di tempo per trovare una soluzione comune e sostenibile e sottoporla al Consiglio federale.

Per questo motivo, in una prima fase entreranno in vigore tutti gli articoli della LPMFV relativi alla dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni per minori (art. 9–13 e 15–18). Farà eccezione l'articolo 14, che concerne gli sportelli per la protezione dei minori. Saranno inoltre già poste in vigore anche le disposizioni generali (art. 1–5), la disposizione sulla regolamentazione sussidiaria da parte del Consiglio federale (art. 19), quella concernente la promozione delle competenze mediatiche e la prevenzione (art. 29), le disposizioni relative al finanziamento (art. 32) nonché le disposizioni finali (art. 37–39 e 41).

In una seconda fase entreranno quindi in vigore le disposizioni concernenti l'indicazione dell'età minima e il controllo dell'età (art. 6–8), quella sugli sportelli per la protezione dei minori (art. 14), quella sui servizi di piattaforma (art. 20), quelle sui test (art. 21–25) nonché quelle concernenti la vigilanza e il coordinamento (art. 26–28), quelle riguardanti i rapporti annuali e la valutazione (art. 30 e 31),

quelle sugli emolumenti (art. 33), le disposizioni penali (art. 34–36) e la disposizione transitoria sui sistemi di classificazione in base all'età (art. 40).

Per quanto riguarda l'ordinanza, per analogia entreranno in vigore in una prima fase le disposizioni relative alle organizzazioni di categoria (art. 3 e 4 OPMFV), quelle sulle regolamentazioni per minori (art. 5 e 6 OPMFV) nonché quelle concernenti la promozione delle competenze mediatiche e la prevenzione (art. 20–23 OPMFV) e quella sull'entrata in vigore (art. 24 OPMFV). In una seconda fase seguiranno quindi le disposizioni concernenti i servizi su richiesta (art. 1 e 2 OPMFV) e i servizi di piattaforma (art. 7–9 OPMFV), quelle sui test (art. 10–18 OPMFV) e quella sul coordinamento dell'esecuzione (art. 19 OPMFV).

I Cantoni saranno tenuti ad adeguare la propria legislazione alle esigenze poste nella LPMFV e nella relativa ordinanza, o a emanarne una in tal senso. A tal fine avranno due anni di tempo a contare dal 1° gennaio 2025. Potranno tuttavia anche aspettare la seconda tappa dell'entrata in vigore e la dichiarazione del carattere vincolante per porla in vigore.